



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
di Santa Maria Capua Vetere**



**TRIBUNALE ORDINARIO
di Santa Maria Capua Vetere**

**CAMERA PENALE
di Santa Maria Capua Vetere**



*Aderente
all'Unione Camere
Penali Italiane*

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI E LA CAMERA PENALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

AVENTE AD OGGETTO LA

DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 97,
comma 4, CPP

(difensori d'aula reperibili)

Premesso che

il presente protocollo, frutto di collaborazione tra la Presidenza del Tribunale e il COA, è ispirato dall'intento di assicurare nel miglior modo possibile un efficace esercizio del diritto di difesa degli imputati allorquando sia necessario procedere alla designazione di un difensore d'ufficio immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sia in caso di assenza del difensore di fiducia, sia in caso di assenza del difensore d'ufficio nominato ai sensi del 97, comma 1, c.p.p.;

il Protocollo nasce dalla esigenza di disciplinare la presenza del difensore d'ufficio nelle aule del dibattimento per la celebrazione delle udienze monocratiche e collegiali prevedendo la disponibilità di un congruo numero di difensori d'ufficio per il soddisfacimento delle esigenze di difesa sia pure d'ufficio;

funzionale al raggiungimento di detto obiettivo appare, pertanto, la predisposizione di una *turnazione dei difensori d'ufficio* che consenta al giudice di individuare il difensore da nominare ex art. 97 c.4 c.p.p. solo in un apposito elenco, composto a sua volta da difensori inseriti nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, condizione quest'ultima considerata quale requisito imprescindibile ed indispensabile per l'inserimento nell'elenco per l'immediata reperibilità in aula ex art. 97 c.4 c.p.p. di cui al presente protocollo.

Verrà istituita la lista dei difensori d'aula reperibili ex art.97 c.4 c.p.p. alla quale potranno accedere solo i professionisti che siano in regola con gli obblighi di legge e di regolamento che disciplinano la permanenza nell'elenco nazionale.

Evidenziato che

frequentemente nelle aule d'udienza penale occorre designare un difensore d'ufficio immediatamente reperibile (ex art.97 comma 4 c.p.p.) per sopperire alla temporanea assenza di quello di fiducia o di quello d'ufficio nominato ai sensi dell'art.97 c.1 c.p.p.;

che si rende pertanto necessaria una più ampia presenza di difensori d'ufficio che possano alternarsi giornalmente nelle aule d'udienza;

che tale evenienza costituisce anche una concreta opportunità per i giovani avvocati di forgiare la propria esperienza professionale;

che è stata concordata tra la Presidenza del Tribunale ed il COA la formazione di una lista di difensori d'ufficio che siano disponibili nelle aule d'udienza;

che con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 29.12.2022, è stato istituito l'elenco dei difensori disponibili ad alternarsi nelle aule di udienza penale per assumere le funzioni della difesa d'ufficio presso le sezioni del Tribunale di S. Maria C.V. e gli uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di S. Maria C.V.;

preso atto altresì

della disponibilità manifestata dagli iscritti del Foro, in regola con l'esercizio della difesa d'ufficio secondo legge e regolamento del C.N.F., per essere inseriti nell'elenco dei difensori disponibili ad alternarsi nelle aule di udienza penale per assumere le funzioni della difesa d'ufficio, come da all'allegato elenco;

del numero delle udienze settimanali celebrate dai GUP, dai Giudici Monocratici, dal Tribunale Collegiale e dalla Corte di Assise di S. Maria C.V.;

del numero di disponibilità allo stato manifestate dagli iscritti al COA in precedenza indicati che consiglia di avviare una prima fase di sperimentazione con riferimento alle sole udienze celebrate dai GUP e dai G.M.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. si impegna a trasmettere mensilmente all'Ufficio per la Innovazione del Tribunale ed alle cancellerie di tutte le sezioni penali un elenco di difensori da designare quali difensori di ufficio ai sensi dell'art. 97 c. 4 c.p.p. nel corso delle udienze celebrate dai GUP e dai G.M.. Detto elenco sarà articolato in turni settimanali, con la indicazione per

ciascun giorno della settimana di un numero di difensori proporzionale al numero delle udienze tabellarmente previste;

Art.2)

I nominativi dei predetti difensori dovranno essere annotati sugli statini di udienza ad opera delle cancellerie delle sezioni penali del Tribunale secondo una distribuzione che verrà predisposta tenendo conto della allocazione delle diverse aule di udienza;

Art.3)

I Giudici che procedono alla celebrazione delle udienze provvederanno ad indicare quali immediatamente reperibili nelle ipotesi contemplate ex art.97 c.4 c.p.p. i difensori indicati nei prospetti trasmessi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V.;

Nell'ipotesi in cui i predetti difensori non siano presenti in aula per concomitante impegno in altra udienza, i giudici potranno indicare in via sussidiaria e residuale ovvero laddove non sia possibile attendere il rientro in aula del difensore di turno altri difensori immediatamente reperibili anche non inseriti nell'elenco indicato nei punti precedenti;

Art.4)

I difensori inseriti nei prospetti predetti dovranno assicurare la loro presenza nelle aule anche per la lettura dei dispositivi all'esito della camera di consiglio, laddove ciò avvenga entro le ore 15.00. Decorso tale orario potranno allontanarsi dall'aula, ma dovranno assicurare tuttavia la loro presenza per la lettura del dispositivo a seguito di convocazione telefonica della cancelleria e nell'arco temporale di trenta minuti dalla comunicazione

Art.5)

Gli adempimenti consequenziali relativi agli abbinamenti difensori – aule saranno curati dall'Ufficio per la Innovazione del Tribunale al quale andrà trasmesso l'elenco mensile del COA.

Gli adempimenti consequenziali relativi alla compilazione degli statini d'udienza saranno curati dalle cancellerie penali.

Art. 6)

Con cadenza trimestrale il COA provvederà a comunicare al Tribunale i nominativi aggiornati dei difensori inseriti nei turni


Art.7)

Il presente Protocollo entra in vigore il 2 Maggio 2025 e sarà da tale data osservato

Il Protocollo viene sottoscritto in Santa Maria Capua Vetere il 17 aprile 2025 e pubblicato sui siti istituzionali del Tribunale , del COA e della Camera penale


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Gabriella Maria Casella



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Angela Del Vecchio



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Aberto Martucci